

L.R. Marche 11 luglio 2006, n. 9 art. 11

Testo unico delle norme regionali in materia di turismo.

Pubblicata nel B.U. Marche 20 luglio 2006, n. 73.

Art. 11

Strutture ricettive all'aria aperta ⁽⁶⁵⁾.

1. Le strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in villaggi turistici, campeggi e Marina Resort ⁽⁶⁶⁾.
2. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi a gestione unitaria, aperti al pubblico, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in tende, roulotte, unità abitative ed altri allestimenti minimi, di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
3. Sono campeggi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, allestiti ed attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende, caravan, autocaravan o altri mezzi mobili di pernottamento ⁽⁶⁷⁾.
4. I campeggi possono assumere la denominazione di campeggio di transito nel caso in cui offrano servizi alla clientela interessata al turismo itinerante. I campeggi di transito possono essere abbinati ad altre attività commerciali e di servizio ai viaggiatori ed in essi è consentita la sosta fino ad un massimo di quarantotto ore.
5. I campeggi possono assumere la denominazione aggiuntiva di centro vacanze, qualora siano dotati di impianti sportivi e di svago con annessi servizi commerciali e di ristorazione.
6. I campeggi aperti dopo l'entrata in vigore della presente legge devono essere dotati di un'area di sosta, attrezzata ai sensi dell'articolo 35, non inferiore a mille metri quadrati di superficie. La sosta in tale area è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore ⁽⁶⁸⁾.
- 6-bis. [Sono Marina Resort ai sensi dell'articolo 32 del [D.L. n. 133/2014](#), convertito dalla [legge n. 164/2014](#), gli esercizi ricettivi organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato] ⁽⁶⁹⁾.
- 6-ter. [La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, determina i requisiti che devono possedere i Marina Resort, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale] ⁽⁷⁰⁾.
7. Le caratteristiche e le tipologie delle strutture di cui al presente articolo sono determinate dalla Giunta regionale ⁽⁷¹⁾.

⁽⁶⁵⁾ Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, [Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270](#) e dall'[art. 1, D.P.Reg. 16 maggio 2020, n. 153](#).

⁽⁶⁶⁾ Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, L.R. 24 novembre 2017, n. 33](#).

⁽⁶⁷⁾ Comma così modificato dall'[art. 24, comma 1, L.R. 18 aprile 2019, n. 8](#), a decorrere dal 19 aprile 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 47, comma 1, della stessa legge](#)).

⁽⁶⁸⁾ Comma così modificato dall'[art. 26, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#).

⁽⁶⁹⁾ Comma dapprima aggiunto dall'[art. 3, comma 2, L.R. 24 novembre 2017, n. 33](#) e poi abrogato dall'[art. 16, comma 2, L.R. 22 novembre 2021, n. 29](#).

[\(70\)](#) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 3, comma 2, L.R. 24 novembre 2017, n. 33](#) e poi abrogato dall'[art. 16, comma 2, L.R. 22 novembre 2021, n. 29](#).

[\(71\)](#) Vedi, al riguardo, la [Delib.G.R. 19 novembre 2007, n. 1312](#) e la [Delib.G.R. 31 maggio 2010, n. 893](#).